

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 30 ottobre 2008, n. 635.

**Istituzione del Monumento Naturale «Forre di Corchiano», ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

**Su proposta** dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

**Visto** lo Statuto della Regione Lazio;

**Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**Vista** la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**Visto** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

**Vista** la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6, che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione e alla valorizzazione;

**Considerato** che nel Comune di Corchiano è presente un'area di rilevante interesse naturalistico e storico-archeologico, con superficie pari a 42 ha;

**Vista** la Deliberazione della Giunta del Comune di Corchiano del 13 febbraio 2007, n. 15, che approva la proposta di istituzione del Monumento Naturale "Forre di Corchiano";

**Viste** le Deliberazioni della Giunta del Comune di Corchiano dell'8 marzo 2007, n. 36 e del 29 novembre 2007, n. 176, che approvano la relazione tecnica e la perimetrazione del Monumento Naturale "Forre di Corchiano", ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 29/1997 e successive modifiche e integrazioni;

**Considerato** che l'area delle "Forre di Corchiano" si sviluppa lungo il corso del Rio Fratta, includendo le sponde e le pareti tufacee della forra su cui si rileva la presenza di una vegetazione mesofita costituita prevalentemente da formazioni boschive miste, con presenza principale di carpino bianco (*Carpinus betulus*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), nocciolo (*Coryllus avellana*) e cerro (*Quercus cerris*);

**Considerato** che l'eterogeneità ambientale della forra offre nicchie ecologiche potenzialmente disponibili per diverse specie di interesse comunitario, come il lanario (*Falco biarmicus*), inserito nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, la salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*) e il gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes* = sin. *italicus*), inseriti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

**Considerato** che il territorio di Corchiano è attraversato da antiche tagliate di epoca etrusca, di rilevante valore archeologico e paesaggistico, sulle cui pareti tufacee si rinvengono ambienti tra cui alcune probabili tombe rupestri;

**Considerato** quindi che l'area delle "Forre di Corchiano" presenta elementi di pregio naturalistico e storico-archeologico che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione di caratteri paesaggistici e ambientali peculiari;

**Ritenuto** che per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, le specie suddette costituiscono habitat naturale, per cui si ritiene necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;

**Ritenuto** opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, istituire un Monumento Naturale, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il parere della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 07/10/2008;

## DECRETA

1) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Forre di Corchiano", nel territorio del Comune di Corchiano, in provincia di Viterbo, di estensione pari a 42 ha, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

2) All'interno del Monumento Naturale "Forre di Corchiano" si applica quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 della L.R. 29/1997 e successive modifiche e integrazioni; in particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa; è inoltre fatta salva la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purchè effettuata nel rispetto della vigente normativa;
- l'introduzione in ambiente naturale di specie non autoctone;

- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei residenti;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- l'apertura o l'ampliamento di cave e discariche.

3) La gestione delle superfici forestali, ai fini della loro conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, dovrà essere indirizzata secondo i criteri di eco-sostenibilità, conformemente a quanto indicato nella Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, e nel Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7.

4) La gestione del Monumento Naturale è affidata al Comune di Corchiano che provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. 29/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

5) L'Ente di Gestione provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 30 ottobre 2008

*Il Presidente*  
MARRAZZO

Allegato "A"




**REGIONE LAZIO**  
**Assessorato Ambiente  
e Cooperazione tra i Popoli**

Direzione Regionale Ambiente  
e Cooperazione tra i Popoli

Scala:  
1:10.000

**Monumento Naturale  
Forre di Corchiano**

Legenda



Perimetro

